



# ***Rita Romano***

*Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti - CTU Tribunale di  
Nola*

CF: RMNRTI78E43G795N - P.IVA: 08911021213

## **INTEGRAZIONE AL PIANO PROCEDURA DI PIANO DEL CONSUMATORE N.11/2021**

### **ISTANTE : LORENZO SERVILLO**

In risposta al primo quesito si specifica quanto segue : il novellato art.12 bis della l.3/2012, laddove al comma 3-ter , stabilisce i casi in cui è preclusa al creditore la facoltà di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa , ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori e responsabilizzare l'attività di concessione del credito , al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse

La ratio di questa scelta muove sia da una ottica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia da una ottica microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

Il concorso di colpa del creditore, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia dunque eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua connaturata incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali, specialmente se dettate dall'impellente assillo del danaro


---

*Via Gaetano Donizetti, 17- 80048 Sant'Anastasia- Na*

*Tel. 0818972673 - Cell. 3391647021*

*e-mail: romanorita79@gmail.com - pec: romanorita@legalmail.it*





# ***Rita Romano***

*Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti - CTU Tribunale di  
Nola*

CF: RMNRTI78E43G795N - P.IVA: 08911021213

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis TUB in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

---

*Via Gaetano Donizetti, 17 - 80048 Sant'Anastasia - Na*

*Tel. 0818972673 - Cell. 3391647021*

*e-mail: romanorita79@gmail.com - pec: romanorita@legalmail.it*





## ***Rita Romano***

*Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti - CTU Tribunale di  
Nola*

CF: RMNRTI78E43G795N - P.IVA: 08911021213

Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

nel caso di specie il consumatore ha contratto solo ed esclusivamente questo mutuo e dopo non ha contratto nulla quindi la società che ha effettuato le valutazioni lo ha fatto alla luce dei parametri che loro stessi usano .. quindi meritevole di accoglimento della domanda . Da un'ulteriore valutazione e secondo la norma vigente l'istante ad oggi ha la possibilità di trovarsi in una situazione favorevole per il pagamento del suo debito e mantenere un tenore di vita dignitoso per lui e la sua famiglia.

In merito al secondo punto si allega alla presente le pec inoltrate alle contro parti secondo la normativa vigente in materia .

---

*Via Gaetano Donizetti ,17- 80048 Sant'Anastasia- Na*

*Tel. 0818972673 - Cell. 3391647021*

*e-mail: romanorita79@gmail.com - pec: romanorita@legalmail.it*





# **Rita Romano**

*Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti - CTU Tribunale di  
Nola*

CF: RMNRTI78E43G795N - P.IVA: 08911021213

In merito al terzo punto , si allegano le visure ipotecarie dei beni immobili

- 1) Il bene immobile sito in Scalea (CS) ,proviene da un atto di successione come da documentazione allegata precedentemente il soggetto ha quota pari ad 22,23 % il ricavato non è liquidabile , lo stesso ha provato a vendere a parenti e dato mandato ad un agenzia in loco per la vendita, in accordo con gli altri soggetti legittimati alla successione ma con scarso esito in primis casusa Covid. ma anche perchè essendo una casa di modico valore la somma non è quantificabile .
- 2) Il bene immobile sito in Terzigno e' soggetto alla procedura esecutiva RG314/2019 rappresenta per il soggetto e la sua famiglia abitazione principale , la sua vendita quindi l' alternativa liquidatoria al piano comporterebbe una svalutazione e un ulteriore aggravio della procedura , in quanto si manifesterebbe una perdita in termini di valore derivante dalle vendite all'asta a cui sarebbe soggetto e il creditore non vedrebbe soddisfatto il suo credito

---

*Via Gaetano Donizetti ,17- 80048 Sant'Anastasia- Na*

*Tel. 0818972673 - Cell. 3391647021*

*e-mail: romanorita79@gmail.com - pec: romanorita@legalmail.it*





# ***Rita Romano***

*Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti - CTU Tribunale di  
Nola*

CF: RMNRTI78E43G795N - P.IVA: 08911021213

Riguardo al quarto punto l'accesso alla procedura esecutiva RG 314/2019 non è immediato non essendo l'OCC parte di quel fascicolo quindi chiede un termine di 15 gg per poter effettuare accesso agli atti e relazionare al giudice laddove non lo faccia l'avvocato . (in allegato pec inviata all'avvocato per la richiesta della documentazione inerente al fascicolo)

Infine l'istante ha precisato che non ha compiuto atti di disposizione del suo patrimonio negli ultimi cinque anni

**In ogni caso l'OCC si rende disponibile ad effettuare un ricalcolo delle somme da attribuire ai creditori in virtù della CTU DEL TRIBUNALE per il buon fine del piano**

---

*Via Gaetano Donizetti ,17- 80048 Sant'Anastasia- Na*

*Tel. 0818972673 - Cell. 3391647021*

*e-mail: romanorita79@gmail.com - pec: romanorita@legalmail.it*



